

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti sviluppi della controversia per il rinnovo degli accordi contrattuali relativi al personale del comparto scuola propongono il rischio obiettivo che la perdurante astensione dagli scrutini e dagli esami, attuata da una parte della categoria, renda impossibile la regolare conclusione dell'anno scolastico.

Il Governo, pur rispettoso dei giusti interessi del personale della scuola e della dialettica contrattuale, non può peraltro esimersi dal dovere di salvaguardare anche gli interessi e le aspettative degli alunni e delle famiglie, nel quadro della tutela del diritto allo studio, che è diritto costituzionalmente protetto.

D'altra parte, appare di tutta evidenza lo squilibrio tra la consistenza degli svantaggi che

potrebbero derivare al personale della scuola dalla sospensione delle forme estreme di lotta adottate e la consistenza dei danni che un rinvio «sine die» delle operazioni relative agli scrutini finali e di ammissione ed agli esami produrrebbe, impedendo il normale proseguimento della carriera scolastica o, a seconda dei casi, l'accesso agli studi universitari ed al mercato del lavoro.

Tale eventualità potrebbe irreversibilmente proiettare i propri effetti negativi sul futuro dei giovani interessati e, cioè, sulle loro prospettive professionali e sul complesso dei loro progetti di vita.

L'irreversibilità e l'ampiezza, anche in prospettiva temporale, delle conseguenze che potrebbero derivarne a danno delle aspettative

degli alunni e delle loro famiglie rendono la loro posizione preminente rispetto all'interesse del personale della scuola a disporre liberamente di alcuni strumenti di lotta sindacale, che vengono, fra l'altro, usati con modalità tali da aggravarne al massimo l'impatto sulla funzionalità del servizio. L'effetto di disordinamento è moltiplicato inoltre dalla imprevedibile pluralità dei soggetti promotori delle agitazioni.

Quanto sopra dà sufficiente ragione della necessità di definire un provvedimento normativo che, nell'intento di riportare la dialettica contrattuale ad un quadro di corretta agibilità e di garantire, nel contempo, i preminenti interessi degli utenti del servizio scolastico e della collettività tutta, conferisca all'amministrazione poteri idonei ad assicurare il completamento degli adempimenti prescritti per gli scrutini finali e di ammissione e per gli esami.

L'urgenza è data dall'imminenza stessa della fase conclusiva dell'anno scolastico e dallo stretto collegamento che la sequenza dei vari adempimenti ha con l'avvio del nuovo anno scolastico e con l'avvio dell'anno accademico nelle Università.

Il provvedimento che si propone prevede una serie di misure la cui natura viene determinata in rapporto al diverso tipo di procedure cui esse afferiscono, cioè a seconda che si tratti di operazioni di valutazione o di scrutinio o di esame.

Per le valutazioni e gli scrutini che, se riguardanti l'ammissione agli esami, si devono

concludere entro il termine previsto dal calendario scolastico, si prevedono interventi più flessibili che vanno dall'attribuzione di validità alle operazioni effettuate dai consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei componenti, al conferimento, nel caso estremo del permanere dell'impossibilità di effettuare le predette operazioni, dei relativi poteri al capo di istituto o ad un suo delegato o, in mancanza, ad un ispettore tecnico, ad un altro capo di istituto o ad un docente, designati dal provveditore agli studi.

Per le operazioni di esame, il provveditore agli studi, con riguardo ai presidenti e ai componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e ai presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, nonché i capi di istituto, con riguardo ai componenti delle altre commissioni operanti nelle scuole di ogni ordine e grado, provvedono alla sostituzione di coloro i quali si astengono dalle relative operazioni previste dal calendario degli esami.

Infine, nel caso di assenza od impedimento del capo di istituto, gli adempimenti di sua competenza sono demandati al provveditore agli studi.

\* \* \*

L'unito decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1988.*

**Disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'astensione dagli scrutini e dagli esami da parte di talune categorie del personale della scuola rende impossibile od incerta la regolare conclusione dell'anno scolastico;

Considerata l'esigenza di salvaguardare gli interessi e le aspettative degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, nel quadro della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla tempestiva conclusione dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire, nell'intero territorio nazionale, la regolare conclusione dell'anno scolastico, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvarranno della eventuale

collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali.

3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico.

4. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse.

6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del capo di istituto.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA - GALLONI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI